



Delibera della Giunta Regionale n. 681 del 10/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

DISAPPLICAZIONE DGR N°380/2012 ALLE LIQUIDAZIONI CONCERNENTI LA LEGGE REGIONALE N°04/02 AD OGGETTO "INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria per il 2012) ha stabilito all'art. 1, comma 2, che *“ la Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci crediti”*;
- b. il codice civile all'art. 1241 e succ. prevede la compensazione quale mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacente, prevedendo la compensazione legale quando i due crediti siano omogenei, liquidi ed esigibili;
- c. la Regione vanta crediti nei confronti degli enti locali relativi ai servizi idrici e di depurazione e risulta debitrice nei confronti degli enti locali a vario titolo;
- d. la DGR 380 del 31.07.2012 ad oggetto: “Legge regionale del 27 gennaio 2012, n.1 art.1 comma 2 – determinazioni” stabilisce tra l'altro che:
 - d.1. le Aree Generali di Coordinamento quando dispongono pagamenti a favore degli enti locali devono accertare, preliminarmente, dandone atto nel Decreto, se presso l'Area 5 Settore 9 risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione;
 - d.2. nel caso in cui esistano gli anzidetti crediti della Regione si potrà procedere all'emissione del decreto di liquidazione solo per la parte eccedente gli stessi, dando atto che la restante parte è accantonata per l'eventuale compensazione all'esito della procedura prevista dal comma dell'art 1 della L.R. del 27.01.2012, n. 1;
 - d.3. la procedura descritta non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi per l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi;

CONSIDERATO che

- a. la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002 ad oggetto “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”, prevede l'erogazione di incentivi per favorire gli interventi per il controllo di conclamate emergenze fitosanitarie che possono riguardare coltivazioni agrarie, forestali o essenze vegetali facenti parte del verde urbano. Tali incentivi consistono in contributi fino al 70% dei costi derivanti dall'attuazione delle azioni di controllo fitosanitarie, previste da Progetti di intervento territoriali, redatti dai beneficiari dell'iniziativa ed approvati dalla Giunta regionale. I beneficiari dei contributi possono essere enti locali presenti sul territorio regionale, associazioni di produttori, cooperative, consorzi;
- b. in attuazione della predetta Legge, è stato emanato il regolamento n° 4 del 14 ottobre 2006 ad oggetto “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4” che disciplina tra l'altro le modalità di erogazione degli incentivi finanziari previsti dalla legge in modo da assicurare tempestiva attuazione dei progetti d'intervento territoriali approvati dall'ufficio competente;

- c. in seguito al Bando emanato con DGR n°296 del 02.03.07, come previsto dal regolamento sopra indicato, sono stati approvati 3 progetti pluriennali di cui due ancora in corso che sono attuati da enti locali;
- d. in seguito alla DGR n°1049 del 19.06.08 sono stati approvati 9 progetti pluriennali, tutti in corso di realizzazione, di cui 8 affidati ad enti locali;
- e. che i progetti d'intervento territoriali affidati agli enti locali sono in grado di dare una risposta piuttosto efficace in termini di contrasto alle principali emergenze fitosanitarie a patto che la parte di finanziamento regionale sia erogata con tempestività stante le difficili condizioni economiche degli enti locali, come le amministrazioni comunali, non in grado di far fronte ad anticipazioni superiori a quelle previste;

RITENUTO, a causa della finalità emergenziali della Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002, di dover stabilire che per le liquidazioni erogate agli enti locali per il finanziamento dei progetti d'intervento territoriale, così come disposto dal regolamento di attuazione n°4 del 14 ottobre 2006, non si applicano le disposizioni previste dalla DGR 380 del 31.07.12 citata nella premessa, allo scopo di evitare il rallentamento delle procedure di erogazione che possono compromettere la riuscita delle azioni di prevenzione, lotta ed assistenza tecnica, verso le emergenze fitosanitarie conclamate individuate dalla Giunta regionale, previste dai progetti d'intervento territoriali attuati dagli enti locali presenti sul territorio regionale;

VISTI:

Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n.1;

Legge Regionale del 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. che la procedura prevista dalla DGR 380 del 31.07.12 ad oggetto "Legge regionale del 27 gennaio 2012, n.1 art.1 comma 2 – determinazioni" non si applica alle liquidazioni concernenti la legge regionale n°4/02 "ad oggetto" "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", allo scopo di evitare il rallentamento delle modalità di erogazione finanziaria che possono compromettere la riuscita delle azioni di prevenzione, lotta ed assistenza tecnica, verso le emergenze fitosanitarie conclamate individuate dalla Giunta regionale, previste dai progetti d'intervento territoriali attuati dagli enti locali presenti sul territorio regionale;
2. di trasmettere la presente deliberazione all'AGC 5 e all'AGC 8 nonché al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.